

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1747

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2002

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo è in corso un dibattito sulla gestione della «Missione Arcobaleno» vale a dire degli aiuti umanitari al Kosovo, con accuse di disfunzioni anche gravi che riguardano diversi aspetti dell'imponente iniziativa messa in atto dal Governo, con il sostegno del Parlamento e con la collaborazione delle associazioni del volontariato.

È necessario preliminarmente sottolineare che la «Missione Arcobaleno» in generale è stata un evento di grande importanza, che ha visto l'impegno e l'abnegazione di tanti organismi pubblici e privati e la generosità degli italiani, l'encomiabile lavoro svolto dai volontari, dai militari e dagli uomini della protezione civile.

Tutto ciò non può essere ovviamente messo in discussione dagli errori, dalle gravi disfunzioni, dalla mancanza di trasparenza e dai silenzi che sono emersi a partire dal mese di agosto.

D'altronde la complessità e la vastità dell'operazione (si trattava di assistere e aiutare centinaia di migliaia di profughi, soprattutto fuori dal territorio nazionale), che non aveva precedenti per quanto riguarda la nostra protezione civile, non potevano non comportare qualche problema e qualche difficoltà.

Ma veniamo ai fatti.

Vi è stata all'inizio la denuncia, anche attraverso gli organi di informazione, della presenza per alcuni mesi, presso il porto di Bari di oltre mille *container* pieni di indumenti, di medicinali e di viveri, destinati alla «Missione Arcobaleno». Poi sono emerse le notizie sulla disorganizzazione del campo profughi di Comiso e addirittura i sospetti su un giro di prostituzione all'interno del campo in questione.

Successivamente gli italiani hanno appreso del saccheggio del campo profughi di Valona e dei diversi video che hanno documentato l'avvenimento. Sempre a proposito di Valona, vi sono testimonianze che sottolineano come già in precedenza si fossero verificati furti di materiali e di viveri nel campo profughi. Un altro elemento che ha suscitato molte perplessità è rappresentato dalla decisione della protezione civile di lasciare il campo di Valona prima dei tempi concordati con le autorità albanesi facilitando così, sia pure involontariamente, il saccheggio.

Anche la presenza come spettatori dei militari e dei civili italiani durante il saccheggio ha creato non pochi interrogativi.

Ma l'elemento più preoccupante, e sul quale va fatta completa chiarezza, è dato dal coinvolgimento, in questo evento e in altri, della criminalità albanese.

A tutto ciò vanno aggiunte le denunce di sprechi e di favoritismi.

Inoltre, sono state rinvenute decine di tonnellate di indumenti e di viveri della «Missione Arcobaleno» in sei discariche a Casal dei Principi (Caserta), a Maddaloni e a San Marco Evangelista (Caserta), ad Avella (Avellino), a San Prisco (Caserta) e a Medolago (Bergamo) e in alcuni capannoni a San Sebastiano al Vesuvio. In questi ultimi fatti è stata ipotizzata la presenza della criminalità organizzata.

Su alcuni di questi episodi la magistratura da tempo ha aperto una inchiesta e vi sono al cune decine di indagati tra i quali l'onorevole Giovanni Lolli, l'ex deputato Quarto Trabacchini, l'ex sottosegretario alla protezione civile Franco Barberi, l'ex coordinatore Nazionale della CGIL funzione pubblica-Vigili del fuoco, Fabrizio Cola, un diri-

gente generale dei Vigili del fuoco, Alberti D'Errico.

È necessario però che il Parlamento faccia chiarezza sull'intera vicenda per individuare le responsabilità, per evitare che nel futuro si ripetano questi errori e per rispondere con la massima trasparenza alla grande generosità dimostrata dagli italiani nei confronti delle popolazioni dei Balcani.

Questa è la finalità del presente disegno di legge che si compone di sette articoli.

All'articolo 1 vengono individuati i compiti della Commissione e le finalità da rag-

giungere. I successivi sei articoli, analogamente a quanto avviene per le altre Commissioni di inchiesta, regolamentano la composizione della Commissione e dell'Ufficio di presidenza, l'accesso agli atti e documenti, l'obbligo del segreto, la durata e l'organizzazione interna della Commissione.

Si sottolinea, infine, che nella passata legislatura il primo firmatario della presente proposta ha presentato un analogo disegno di legge (atto Senato n. 4254).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) accertare il regolare utilizzo delle risorse pubbliche, l'eventuale presenza di sprechi, di appalti e affidamenti compiacenti di servizi e di mancanza di controllo;

b) verificare analiticamente come è stata spesa la somma di 128 miliardi di lire raccolta grazie alla generosità dei cittadini italiani;

c) rilevare le cause e le responsabilità che hanno portato alla presenza, per alcuni mesi, di diverse centinaia di *container* presso il porto di Bari e di quantità di materiale, viveri e medicinali che a causa di ciò sono diventati inutilizzabili;

d) individuare le carenze organizzative presso il campo profughi di Comiso e l'eventuale presenza di una rete di prostituzione all'interno dello stesso campo;

e) indagare sull'eventuale esistenza di continui furti presso il campo profughi di Valona verificando anche se gli stessi sono stati tempestivamente denunciati alle autorità di polizia e alla magistratura;

f) accertare tutti i fatti, con le relative responsabilità, verificatisi prima, durante e dopo il saccheggio del campo profughi di Valona, con particolare riferimento al ruolo dei componenti militari e civili della «Mission Arcobaleno» ed alla tempestiva denuncia dei fatti stessi alla magistratura;

g) approfondire il ruolo avuto dalla criminalità organizzata a Valona, ed in altre

realità interessate dagli aiuti umanitari, anche con riferimento ai rapporti tra detta criminalità, le autorità italiane in Albania e i componenti militari e civili della «Missione Arcobaleno»;

h) verificare le cause e le responsabilità nonché l'eventuale presenza della criminalità organizzata per i gravi fatti relativi alla presenza di decine di tonnellate di indumenti e viveri della «Missione Arcobaleno» in sei discariche e in alcuni capannoni.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 2.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto

per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del Senato della Repubblica e per metà a carico della Camera dei deputati.

